

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 3323**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore ROSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1998 (\*)

---

Riordino della disciplina relativa alla riscossione dei tributi e  
del rapporto con i concessionari della riscossione

---

---

(\*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale sistema di riscossione, disciplinato da norme legislative ormai superate e travagliato da incertezze per il suo futuro, si trova in una profonda crisi che genera, soprattutto, improduttività, inefficienza ed alti costi di gestione. Il tutto si ripercuote negativamente sia sugli enti impositori che sugli stessi contribuenti.

Risulta, quindi, evidente che la disciplina relativa alla riscossione dei tributi necessita di una radicale revisione.

Alcuni tentativi in questa direzione sono stati fatti dal Governo e dal Parlamento con i recenti decreti legislativi di semplificazione in materia tributaria, ma essi hanno riguardato soltanto la riscossione spontanea e non anche quella tramite ruolo la cui disciplina risale, nella sostanza, alla normativa emanata nel secolo scorso dall'allora Ministro delle finanze Quintino Sella.

È facile capire quanto sia indispensabile ed urgente, al fine di pervenire ad una pronta e perequata riscossione dei tributi, rivedere le norme di legge che regolamentano questo tipo di riscossione, considerato soprattutto che la stessa presiede al recupero forzoso o coattivo dei crediti vantati dall'erario e dagli altri enti impositori nei confronti dei contribuenti morosi.

In particolare, si ritiene indispensabile pervenire a quanto segue:

revisione della struttura societaria dei concessionari nonché dell'estensione territoriale degli attuali ambiti provinciali;

possibilità di partecipazione degli enti locali, delle regioni e delle fondazioni bancarie al capitale delle società concessionarie;

affidamento ai concessionari della riscossione coattiva delle entrate dello Stato e dei crediti degli enti e degli organismi pubblici;

affidamento anche ai concessionari della riscossione di alcuni compiti dell'amministrazione finanziaria, al fine di favorire ulteriormente i contribuenti dopo la soppressione dei Servizi autonomi di cassa;

ridefinizione del processo di formazione dei ruoli mediante forme automatizzate e telematiche, nonché adozione di procedure che consentano la notifica al contribuente di un'unica cartella di pagamento o di un'unica comunicazione di iscrizione a ruolo per tutti i crediti tributari e contributivi vantati dagli enti impositori a base nazionale;

revisione del vigente sistema dei compensi e rimborso spese del servizio di riscossione coattiva che privilegi comunque forme di compenso incentivanti, inversamente proporzionali rispetto ai tempi di recupero del credito;

snellimento delle procedure di riscossione anche attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati;

semplificazione dell'attività di scarico delle quote inesigibili e di sgravio e rimborso delle somme iscritte a ruolo e non dovute;

revisione di tutte le procedure relative alla riscossione coattiva prevedendo, tra l'altro, l'unificazione in un unico documento della cartella di pagamento e dell'avviso di mora;

accelerazione dei processi di integrazione dei sistemi informatici dei concessionari con quelli dell'amministrazione finanziaria e con la rete unitaria della pubblica amministrazione;

revisione delle norme relative al personale dipendente dal concessionario: ufficiali di riscossione e collettore.

Per la soluzione delle suesposte esigenze e di altre ancora si ritiene possa essere utile l'approvazione della presente proposta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Riordino della disciplina della riscossione dei tributi e del rapporto con i concessionari della riscossione)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione anche coattiva dei tributi, delle entrate non tributarie, del rapporto con i concessionari della riscossione e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento ai concessionari della riscossione dei seguenti compiti:

1) riscossione coattiva, mediante ruolo, delle entrate dello Stato e dei crediti delle pubbliche amministrazioni, delle agenzie di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali;

2) riscossione, mediante delega, delle entrate disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché, gestione e riscossione delle entrate di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni;

3) registrazione degli atti richiamati all'articolo 5 della tariffa, parte prima, alle-

gata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativi alle locazioni ed affitti di beni immobili e concessioni su beni demaniali;

4) possibilità per gli enti diversi dallo Stato, e per le società, anche nelle forme di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, cui partecipano i medesimi, legittimati a riscuotere tramite il concessionario, di affidare allo stesso ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria; gli enti impositori, escluse le province ed i comuni, potranno negoziare con i concessionari le relative modalità in base alle specifiche esigenze nonché agli opportuni meccanismi di remunerazione o di incentivazione;

b) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire cinque miliardi, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori legittimati a riscuotere tramite il concessionario;

c) possibilità di partecipazione al capitale sociale delle società per azioni, di cui alla lettera b), degli enti locali, delle regioni e delle fondazioni bancarie, comunque complessivamente inferiore al 50 per cento;

d) ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno regionale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi;

e) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso;

f) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione ed ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonchè alla situazione socio economica degli ambiti territoriali con contemporanea abolizione del compenso in cifra fissa per abitante servito; previsione di rimborso spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

g) sostituzione dell'attuale sistema di applicazione degli interessi semestrali di mora di cui all'articolo 61, comma 6, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nelle forme e nella misura di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; revisione e semplificazione del meccanismo di rimborso spese delle procedure esecutive e dei compensi aggiuntivi a carico dei contribuenti;

h) ridefinizione del processo di formazione dei ruoli al fine di pervenire a forme automatizzate e telematiche nonchè revisione della tipologia dei ruoli e riduzione delle emissioni;

i) adozione di procedure che consentano di notificare al contribuente un'unica cartella di pagamento o inviare un'unica comunicazione di iscrizione a ruolo, su base nazionale, presso il domicilio fiscale dello stesso; previsione, per il primo biennio, di una fase transitoria su base provinciale;

l) fissazione di un termine di pagamento, dalla data di notifica della cartella, congruo e non inferiore al termine previsto per la proposizione di eventuale ricorso; previsione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;

m) snellimento e razionalizzazione delle procedure, anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalità che consentano tra l'altro:

1) l'unificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di mora in un'unico atto con conseguente revisione dei termini procedurali;

2) la possibilità per il concessionario di non procedere, per motivate ragioni espressamente stabilite, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti esclusi quelli finalizzati all'esercizio della propria attività;

3) l'eliminazione del vincolo della preventiva esecuzione mobiliare;

4) la revisione e semplificazione delle procedure di pignoramento presso terzi compresa la stessa presso le pubbliche amministrazioni ed altri enti per debiti di terzi;

5) la previsione di adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie;

6) la previsione, in tempi certi e prefissati, dell'asporto e la vendita dei beni pignorati a cura degli istituti vendite giudiziarie;

7) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un milione;

8) l'iscrizione di ipoteca legale sui beni immobili e beni mobili registrati per i debiti superiori ad un milione e conseguentemente la procedura diretta all'espropriazione per i debiti superiori a dieci milioni;

9) la revisione e semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati;

10) l'accelerazione dei processi di integrazione dei sistemi informatici dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione e collegamento di questi ultimi con la rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA), al fine di consentire il reperimento dei contribuenti e l'individua-

zione dei cespiti su cui indirizzare le procedure esecutive;

11) la previsione della gratuità di tutte le richieste informative tramite banche dati, anche se gestite da terzi convenzionati, purchè finalizzate all'espletamento degli atti procedurali;

12) la previsione dell'obbligo per i concessionari di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con l'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi e unificate per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge;

13) la revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

14) la revisione delle norme relative agli ufficiali di riscossione, di cui agli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, prevedendo l'istituzione, presso il servizio centrale della riscossione, di un registro degli stessi per la cui istituzione e tenuta si applichino le medesime disposizioni relative all'albo dei collettori stabilite dagli articoli 94 e 95 del citato decreto del Presidente della Repubblica, nonchè introduzione di norme transitorie dirette a disciplinare l'iscrizione nel registro per i dipendenti dei concessionari sprovvisti dell'abilitazione in presenza di determinati requisiti;

15) la revisione della disciplina relativa alla rappresentanza del concessionario della riscossione, per atti allo stesso riferibili, dinanzi agli organi giurisdizionali e dell'autorità amministrativa, da parte del collettore e dell'ufficiale di riscossione;

*n)* revisione e semplificazione delle procedure di discarico delle quote inesigibili, anche in forme telematiche, con l'eliminazione delle relative domande;

*o)* revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;

*p)* istituzione di una certificazione di inesistenza di debiti tributari a base nazionale legata al rilascio di autorizzazioni, partecipazione a gare di appalti pubblici di lavori e forniture, atti di compravendita e quant'altro con riferimento ai rapporti con la pubblica amministrazione prevedendo comunque forme di tutela nei confronti dei contribuenti;

*q)* revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilità generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanzamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;

*r)* revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravità mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 20, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

*s)* revisione dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in materia di ipotesi di violazione del segreto d'ufficio riguardante la riscossione da parte dei soggetti interessati;

*t)* applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi di cui alla presente legge alle gestioni in atto e per quanto compatibile anche ai commissari governativi, nonchè:

1) possibilità di attivare processi di aggregazione regionale, di più ambiti in un'unica gestione, applicandosi le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358;

2) possibilità per i soggetti indicati nell'articolo 31, lettera *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, di costituirsi in società per azioni secondo le disposizioni previste dal

medesimo articolo 31, lettera *c*), attribuendo a tali società i rapporti concessori in atto;

3) possibilità di partecipazione al capitale sociale degli enti locali, delle regioni e delle fondazioni bancarie, comunque complessivamente inferiore al 50 per cento;

4) unificazione delle concessioni amministrative, qualora lo stesso soggetto concessionario operi in più ambiti provinciali della medesima regione;

5) revisione e razionalizzazione della dislocazione degli sportelli di riscossione sulla base di criteri che assicurino miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione; previsione di riapertura degli sportelli ex servizi autonomi di cassa da parte dei concessionari della riscossione con riconoscimento agli stessi di un adeguato compenso;

6) previsione per gli anni 1999 e 2000 di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni considerando la media del biennio 1997 e 1998, tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla precedente lettera *f*);

*u*) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui alla presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge il Governo acquisisce il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi

entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi.

4. Il Ministro delle finanze presenta annualmente, entro il 31 marzo, al Parlamento una dettagliata relazione circa lo stato del servizio di riscossione dei tributi. Le competenti Commissioni esprimeranno il proprio parere. Su richiesta dei componenti, le Commissioni parlamentari potranno chiedere integrazioni, anche su specifici argomenti, della relazione stessa.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, un testo unico nel quale siano riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di servizi della riscossione. Lo schema del testo unico sarà trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione del testo unico, questo sarà emanato anche in mancanza del parere.

6. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale.

7. Dall'esercizio della delega legislativa di cui alla presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.